

**ACCORDO DI FINANZIAMENTO BORSA AGGIUNTIVA DI DOTTORATO DI RICERCA
FINANZIATA DA ENTE
INCASSO DILAZIONATO**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA – CREA

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 BORSA AGGIUNTIVA PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN
BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE - 36° CICLO

T R A

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - codice fiscale n. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore nella persona del Prof. Stefano BRONZINI, nato a il , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, di seguito denominata "Università", Piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA - codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Commissario Straordinario, Cons. Gian Luca CALVI, nato a il , domiciliato per la carica presso la sede del CREA in Via Po n. 14– ROMA 00198

VISTI

- la Legge n. 240 del 30.12.2010;
- l'art. 4 della Legge n. 210 del 03.07.1998, e s.m.i.;
- il Decreto MIUR n. 45 del 08.02.2013, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- il D.M. n. 40 del 25.01.2018, inerente all'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
- il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 1154 del 19.04.2018;
- lo Statuto dell'Università di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;

PREMESSO

- Che l'Università attiverà il Corso di Dottorato di Ricerca in BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, subordinatamente all'accreditamento concesso dal MIUR su conforme parere dell'ANVUR;
- che l'Ente CREA è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in BIODIVERSITA' AGRICOLTURA E AMBIENTE anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore;
- che la normativa vigente in materia consente alle Università di stipulare convenzioni per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il Dottorato di ricerca con soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – L'Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in premessa, si impegna, relativamente al 36° ciclo, ad attivare n. 1 posto di Dottorato in aggiunta a quelli assegnati dall'Università. Il posto aggiuntivo del Dottorato di ricerca suddetto è messo a concorso unitamente a quelli assegnati dall'Università, con le modalità stabilite nel bando, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Tale borsa sarà assegnata utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al 36° ciclo, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Alla conclusione delle procedure concorsuali, l'Università avrà cura di comunicare all'Ente CREA il nominativo del candidato risultato assegnatario della borsa stessa.

Art. 2 - Il candidato ammesso al corso di Dottorato di Ricerca sopra indicato che risulterà assegnatario di tale borsa aggiuntiva potrà essere inviato presso laboratori esteri ed altri laboratori sia pubblici che privati con i quali l'Ente CREA intrattiene rapporti di collaborazione, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche.

L'Università mantiene la responsabilità della formazione del dottorando che fruisce della borsa erogata dall'Ente, fermo restando che l'attività formativa verrà concordata tra le parti.

Art. 3 - I rappresentanti dell'Ente CREA potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del Dottorato, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto.

Art. 4 - In attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli per il finanziamento della borsa, l'Ente CREA si impegna a versare all'Università, per la borsa aggiuntiva, per ciascun anno:

- Importo borsa (importo D.M. 40/1/2018) € 15.343,28

• INPS 22,82%	€ 3 . 5 0 1 ,34
• Contributo di funzionamento	€ 1.032,91 (solo per il 1° anno)
• Budget per attività di ricerca (10%)	€ 1.534,32 (solo per il 2° e 3° anno)
• Totale annuale 1° anno	€ 19.877,53
• Totale annuale 2° anno	€ 20.378,94
• Totale annuale 3° anno	€ 20.378,94

corrispondente ad un importo complessivo, per l'intera durata del corso, pari a **€ 60.635,41** (Eurosessantamilaseicentotrentacinque/41).

L'Ente, inoltre, si impegna a versare a consuntivo, la somma corrispondente alla maggiorazione del 50% dell'importo della borsa per gli effettivi periodi di permanenza all'estero dell'assegnatario (fino ad una durata massima di 18 mesi, corrispondente alla metà del corso) comprensiva del contributo INPS del 22,82%, per un importo massimo di **€ 14.133,45** (Euroquattordicimilacentotrentatre/45).

Art. 5 - Il pagamento avverrà in 3 rate:

il primo versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, e comunque prima della pubblicazione del bando di concorso, mediante bonifico bancario secondo le seguenti modalità:

- Conto di Tesoreria Unico n.035408 c/o Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia - codice IBAN n. IT11W0100003245430300035408.

La causale del versamento dovrà riportare obbligatoriamente la denominazione del corso di dottorato, il ciclo e la relativa annualità.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi dovrà essere effettuato con le stesse modalità entro i 60 giorni precedenti l'inizio di ciascun anno accademico che è fissato al 1° ottobre a decorrere dall'A.A. 2020/2021.

Inoltre, l'Ente si impegna a versare all'Università i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l'elevazione dell'importo della borsa e/o per maggiori oneri che dovessero essere in futuro previsti, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'amministrazione universitaria. L'aumento dei suindicati contributi avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a finanziamento universitario.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la borsa finanziata dall'Ente CREA non venga assegnata nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione per il 36° ciclo, l'Università proporrà lo slittamento della stessa al ciclo successivo. Tale slittamento sarà formalizzato dietro conferma

dell'Ente CREA. In caso di mancata conferma da parte dell'Ente, l'Università restituirà il contributo ricevuto entro 60 giorni.

In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini per un periodo massimo di 12 mesi. Decorso tale termine l'importo residuo dovrà essere restituito al CREA entro 60 giorni.

Art. 6 - Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei Corsi di Dottorato ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti ai suddetti Corsi, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare alla L. 240/10, al D.M. 08/02/2013 n.45 e al relativo Regolamento d'Ateneo.

Art. 7 - La presente convenzione ha efficacia dalla data di stipula, copre tre anni accademici corrispondenti alla durata del corso e termina contestualmente con l'esaurirsi della borsa di dottorato per la quale il presente contratto è stato stipulato.

All'inizio di ogni successivo ciclo l'Ente CREA si riserva la facoltà di proporre il finanziamento di altre borse aggiuntive.

Art. 8 - Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 9 - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 10 – La presente Convenzione viene redatta in un unico originale e sottoscritta digitalmente dalle parti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. L'imposta di bollo relativa al presente Accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dal CREA in maniera virtuale. Il CREA richiederà all'Università il rimborso del 50 % (cinquanta per cento) delle spese sostenute, trasmettendo idonea documentazione.

Art. 11 – Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

IL RETTORE

Prof. Stefano Bronzini

Per il CREA- Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il commissario Dott. Gian Luca Calvi
